

STATUTO

PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: Belpasso CT Contrada
Grassura di Lupo S.N.

Numero REA: CT - 477184

Codice fiscale: 06198590876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Art.6 - Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e sottostante statuto, le parti fanno riferimento alle norme di legge in materia di cooperazione ed al codice civile.

Art.7 - Le parti mi dichiarano che le spese di costituzione della società - comprese quelle notarili - ammontano approssimativamente ad euro mille/00.

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE, MODELLO SOCIETARIO, SEDE, DURATA-----

-----Art. 1 - Denominazione-----

1.1 È costituita una società cooperativa sociale denominata "PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS".

La Cooperativa è di diritto un'impresa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa è di diritto un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili: a) il modello societario e le norme sulla società a responsabilità limitata; b) le norme del decreto legislativo n. 112/2017 in materia di impresa sociale; c) le norme del decreto legislativo 117/2012 in materia di enti del terzo settore.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Belpasso (Catania).

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

-----Art. 2 - Durata-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

-----TITOLO II-----

-----MODELLO SOCIETARIO- SCOPI - OGGETTO-----

-----Art. 3- Finalità mutualistica prevalente-----

4.1 La Cooperativa è una società non lucrativa (no-profit), retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. la Cooperativa persegue i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

e. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

La cooperativa si propone di migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.-----

La Cooperativa si propone infine di contribuire alla promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo-----

Art. - 4 Scopi-----

La cooperativa sociale non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art. 2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.-----

La cooperativa intende attuare il rapporto tra mutualità, solidarietà sociale e sussidiarietà aprendosi ai principi di sostenibilità sociale ed ambientale.-----

La cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza scopo di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci e anche ai non soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.-----

La cooperativa persegue l'obiettivo di una rigenerazione del tessuto socio economico, di un recupero delle tradizioni, della creazione di lavoro attraverso attività multisettoriali.-----

Art. 5 - Oggetto sociale-----

1. Gli scopi sociali potranno essere perseguiti attraverso attività di oggetto misto, che prevedano per il loro svolgimento un collegamento funzionale tra quelle indicate in entrambe le lettere A e B dell'articolo 1 della legge 8

novembre 1991, n. 381, comprendenti sia la gestione di attività e servizi socio-sanitari, di assistenza ed educativi, che attività diverse dalle precedenti - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.-----
La Cooperativa Sociale si prefigge, **ai sensi della legge 381/91, art. 1, comma 1° lett. A)** e successive modifiche ed integrazioni e, anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate **ai sensi della legge 381/91, art. 1, comma 1° lett. B)** e successive modifiche ed integrazioni potrà istituire, realizzare la stipula di convenzioni con Enti Pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1°, nonché la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazioni, pronto intervento con Enti Pubblici e Privati.----
La Cooperativa può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Cooperative.-----
La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri soci.-----
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso la Cooperativa si propone le seguenti attività:-----
Istituire e gestire in qualsiasi provincia d'Italia corsi di formazione, orientamento, specializzazione, qualificazione, riqualificazione, perfezionamento professionale e quant'altro possa occorrere per la formazione culturale e sociale di giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, sia lavoratori autonomi che subordinati. La cooperativa sociale si prefigge di svolgere attività nel campo socio sanitario, ambientale e nella promozione dei diritti civili della persona, in particolare: -----
contribuire alla creazione nella società delle condizioni generali che consentono a ciascun soggetto di consolidare la propria personalità a compiere autonomamente i percorsi ad essa più consoni; concorrere alla piena attuazione della legislazione vigente in materia di tutela, cura, riabilitazione, integrazione ed assistenza delle persone con

disagio psichico, di minori, anziani, disabili portatori di handicap, gestanti e ragazze madri; promuovere una cultura della salute basata sulla prevenzione e sulla creazione di spazi sociali dove si produce la salute; attivare spazi di socializzazione tra i sofferenti psichici, familiari, operatori e cittadini, nei quali stabilire relazioni e produrre attività espressive, formative e di tempo libero; aiutare a sostenere le famiglie all'interno delle quali vi sono persone con disagio psichico; assumere la tutela sociale di tutti coloro i quali, siano sofferenti o familiari, subiscano la violazione di un proprio diritto a causa di atti o comportamenti lesivi anche derivati da omissioni; l'attuazione degli interventi di cui sopra si realizza attraverso forme di ricovero a convitto e semi convitto, centri diurni di assistenza e di incontro per disabili portatori di handicap, anziani e soggetti con disagi psichici, comunità alloggio, casa albergo, casa protetta, centro di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case di accoglienza gestanti e ragazze madri, trasporto da residenza a centri di cura e riabilitazione ecc. Per i soggetti portatori di handicap, di disagio psichico, anziani e quanti necessitano delle forme di intervento di cui sopra.-----

Promuovere e coordinare le iniziative dirette alla formazione professionale e culturale dei lavoratori invalidi ed altri appartenenti a categorie protette e fasce deboli, dei portatori di handicap, degli immigrati ed emigranti.-----

Assistenza agli anziani; promuovere interventi formativi che favoriscano l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro e che valorizzino gli interventi per le varie opportunità; promuovere corsi di formazione per l'espressione corporea e psicomotoria per animatori e corsi di specializzazione psichiatrici; promuovere lo sport in generale, come mezzo di formazione fisica e morale dei giovani; istituire biblioteche, sale di lettura, palestre, corsi di musica e polifonia, corsi di danza, avviare servizi foto-cinematografici, audiovisivi, e cinestudi; servizi attinenti la tutela e salvaguardia dell'ambiente; promuovere la valorizzazione e la realizzazione di attività artistiche; organizzare viaggi, soggiorni, scambi culturali e gite individuali e collettive con pertinente scopo culturale e quanto altro possa valorizzare il patrimonio artistico e ambientale e le risorse turistiche italiane ed europee; promuovere conferenze, convegni, stages, mostre, fiere o seminari di studio e specializzazione; produrre pubblicazioni, libri, riviste, fascicoli, carte tematiche ecc. Per l'attuazione delle proprie finalità, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari che si rendessero

necessari.-----
La cooperativa sociale trarrà i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi delle quote degli iscritti, dalle donazioni, offerte, contributi, sovvenzioni e finanziamenti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati nazionali e comunitari, dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliari nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata.-----
Per l'esplicazione di talune sue attività la cooperativa sociale potrà avvalersi della collaborazione tecnica di organizzazioni specializzate, come potrà altresì collaborare con altri enti che abbiano finalità similari.-----
La Cooperativa partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;-----
affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli della Cooperativa;-----
richiedere e utilizzare provvidenze e contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali;-----
chiedere ed ottenere qualsiasi agevolazione e contributo, anche a fondo perduto, concesso da provvedimenti legislativi e/o amministrativi di organi comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari;-----
utilizzare tutta la legislazione vigente sia di carattere nazionale, regionale e comunitaria, per ottenere finanziamenti, mutui crediti, fidejussioni e quant'altro si renderà utile e necessario al raggiungimento degli scopi sociali;-----
svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.-----
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.-----
Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a ordini o albi professionali.-----
La Cooperativa può svolgere ogni attività necessaria o utile per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale o compatibili.-----
In particolare, la Cooperativa può:-----
- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;-----
- chiedere in concessione, affidamento o comunque acquisire a

qualsiasi titolo beni mobili e immobili pubblici e privati, anche demaniali;-----
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni ente pubblico e privato; -----
- realizzazione e gestione di Project Financing (Finanza di progetto), strumenti che consentono il finanziamento di opere pubbliche e private di pubblica utilità.-----
- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni anche temporanee in altre società o imprese o progetti di partenariato, ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine, connesso o funzionale al proprio; -----
- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata; -----
- costituire società, associazioni, reti consorzi con imprese e/o qualsiasi ente pubblico e privato; -----
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi;-----
- istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
- svolgere tutte le attività previste nel presente statuto in proprio o per conto di enti pubblici e privati e consorzi, direttamente o tramite terzi, sia sul territorio nazionale e anche su quello estero.-----
Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, segnatamente l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche per conto o nei confronti di terzi non soci.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Art. 6 - Numero e requisiti-----

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.-----
Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.-----
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste

dallo statuto.-----
I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.-----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.-----

-----7 - Soci cooperatori-----

I soci cooperatori, sono coloro i quali contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato nello statuto, partecipando allo svolgimento dell'attività dell'impresa. I soci cooperatori rappresentano la compagine sociale che dà vita alla cooperativa in quanto impresa e costituiscono la ragione di esistenza della stessa.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.-----

Possono essere soci anche elementi tecnici o amministrativi, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.-----

b) Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari

possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

c) Soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n.381/91 ricoprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella Cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.-----

d) Soci in formazione-----

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori, denominati "soci in formazione", alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.-----

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il rimborso previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.-----

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile.---

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.---

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. -----

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----

-----8 - Soci fruitori/utenti-----

Soci utenti sono i soci che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa.-----

-----9 - Soci sovventori-----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59/92. Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.-----

-----Art. 10 - Procedura di ammissione-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:-----

Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.-----

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.-----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.-----

Si deve indicare inoltre:-----

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;-----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.-----

Il socio è tenuto:-----

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,-----

b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.-----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

-----Art.11 - Quote-----

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.-----

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.-----

-----Art.12 - Cessione delle quote-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata verso gli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o pec , indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.-----

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo

amministrativo.-----

-----**Art.13 - Vincoli sulle quote**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.-----

-----**Art. 14 - Perdita della qualità di socio**-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di fare parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.-----

-----**Art.15 - Recesso**-----

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:-----

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;-----
- b) fusione o scissione;-----
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;-----
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;-----
- e) revoca dello stato di liquidazione;-----
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;-----
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 4° c.-----

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.-----

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.--

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

-----**Art.16 - Esclusione**-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:-----

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
3. nel caso indicato all'articolo 2531;-----
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;-----
5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;-----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.-----

-----**Art.17 - Morte del socio**-----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto -----
alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.-----
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

-----**Art.18 - Liquidazione della quota**-----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----
Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.-----
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.-----

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.-----

----- TITOLO IV -----

----- PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO -----

----- Art.19 - Patrimonio -----

Il patrimonio sociale è costituito:-----

a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore ad euro 50,00 cadauna e non superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;-----

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;-----

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;-----

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;-----

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;-----

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge.-----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.-----

----- Art.20 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai

limiti consentiti dalle leggi vigenti.-----
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto
costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2° c.
del codice civile.-----
La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento
nelle forme previste dalla legge.-----
In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta
motivata degli amministratori.-----
Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre
un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.-----
Se il capitale viene completamente eroso da perdite
d'esercizio la Cooperativa si scioglie salvo che gli
amministratori convochino l'assemblea per deliberare il
ripristino del capitale.-----

-----Art.21 - Bilancio-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata
prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere
convocata entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso
gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni
della dilazione.-----
In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea
determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del
presente statuto, la destinazione degli utili.-----

-----Art.22 - Ristorni-----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà
deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore
al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci
lavoratori ordinari e svantaggiati.-----
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla
quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai
soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.----
L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni
dell'assemblea, mediante:-----
- integrazioni dei compensi-----
- aumento gratuito del capitale sociale.-----
Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche
per l'attivazione del prestito sociale.-----
Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile
l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)
dell'articolo 21 del presente statuto.-----

-----Art.23 - Destinazione utile-----

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le

seguenti disposizioni di legge:-----

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.-----

b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92.-----

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.-----

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.-----

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.-----

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.-----

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.---
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento.-----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art.24 - Sistema di amministrazione-----

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:-----

a) assemblea dei soci;-----

b) consiglio di amministrazione;-----

c) Organo di controllo e Revisore.-----

-----CAPO I-----

-----ASSEMBLEA-----

-----Art.25 - Definizione-----

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

-----**Art.26 - Modalita' di convocazione**-----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.-----

L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.-----

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o tramite pec.-----

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi, sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.-----

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.-----

---**Art. 27 - Competenze e quorum costitutivi e deliberativi**---

Spetta all'Assemblea:-----

1. determinare le linee generali dell'attività della Cooperativa;-----
2. approvare i bilanci;-----
3. distribuire gli utili;-----
4. approvare i regolamenti interni;-----
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;-----
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli

amministratori e dei sindaci;-----
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla sua competenza.-----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa
riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno
o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto
richiesta.-----

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:---
l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50%
+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera
maggioranza assoluta.-----

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza
dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero
dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero
dei soci partecipanti.-----

-----**Art. 28 - Diritto di voto**-----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano
iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in
mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.-----

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore
della quota posseduta.-----

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione
all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla
decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti
attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo
dei voti spettanti a tutti i soci.-----

-----**Art. 29 - Deleghe di voto e modalità di funzionamento**-----
-----**dell'assemblea**-----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da
altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla
società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di
due soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire
solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni
previste dall'art.2539 c.c. -----

L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua
assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti
all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un
segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se
del caso, due scrutatori.-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le
elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti
soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.-----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro

che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.-----
Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----
La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.---
Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.-----
La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.-----
La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario.-----
L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:-----
- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;-----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;-----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.-----
Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-----
Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.-----
Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.-----
Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.-----
Di seguito esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.-----
I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo

ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----
La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungono i quorum deliberativi previsti.-----

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:-----

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;-----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;-----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.-----

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.-----

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.-----

----- CAPO II -----

----- Amministrazione della Cooperativa -----

----- Art. 30 - Organo amministrativo -----

L'Organo amministrativo della Cooperativa può essere, su decisione dei soci in sede della nomina, un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o alternativamente, se previsto dalla legge, da un Amministratore Unico se previsto dalla legge ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-- Gli amministratori sono rieleggibili.-----

----- Art. 31- Consiglio di amministrazione -----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.-----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo

diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.-----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se eletti.-----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:-----

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**Art. 32 - Sostituzione degli amministratori**-----
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.-----

-----**Art. 33 - Poteri di gestione**-----
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.-----
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono

i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.-----
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,
nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,
determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori
per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

-----**Art. 34 - Deleghe e amministratori delegati**-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.
2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in
parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi
compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti
della delega e dei poteri attribuiti.-----

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,
recesso o esclusione dei soci.-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi,
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo
effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di
due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere
revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.-----

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del
consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un
membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del
comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio
di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti e votanti.-----

-----**Art. 35 - Rappresentanza**-----

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del
consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e
agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o
disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di
nomina.-----

-----**Art. 36 - Rimborsi e compensi**-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni dell'ufficio.-----

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.-----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli
amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per
la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del
mandato.-----

-----**CAPO III**-----

-----**Organo di Controllo e Revisore**-----

-----**Art. 37 - Composizione e compiti**-----

Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un
Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei requisiti
di legge.-----

La nomina dell' Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.-----
L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.-----
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente. -----
I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.~
I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prima Assemblea utile.-----
I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo. -----
La retribuzione annua a carico del bilancio della società è deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina. -----
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----
In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, assume la carica fino alla prossima assemblea, il Sindaco più anziano di età. -----
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. -----
Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale qualora questa non sia stato affidato dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione. -----
Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. -----
Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'ufficio. -----
Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro. -----
Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso. -----
-----**Art. 38 - Controllo contabile**-----
Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di

revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.-----

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.-----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

-----**Art. 39 - Controllo dei soci**-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE**-----

-----**Art. 40 - Scioglimento - Modalità di liquidazione**-----

-----**Disposizioni finali**-----

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione-----

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.-----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su tredici fogli per quarantanove facciate, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore tredici e trenta.-----

Giuseppe PALUMBO-----

PALUMBO Salvatore Antonino-----

CUNSOLO Giuseppa Anna-----

-----Dr. Rachele REINA, Notaio-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20
comma 23 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette
ad uso del Registro delle Imprese.
ESENTE DA BOLLO.